

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”: PRINCIPALI NOVITA’

Si esaminano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Milleproroghe”

Informativa n.	18/2022
Riferimenti normativi	D.L. n. 228/2021 conv. con mod. in Legge n. 15 del 25/02/2022 c.d. “Decreto Milleproroghe” D.L. n. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità” DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia” Legge n. 234/2021 c.d. “Legge di bilancio 2022”



La Legge n. 15/2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2022 ha apportato alcune modifiche al D.L. n. 228/2021 c.d. "Decreto Milleproroghe".

Nella presente Informativa si esaminano le principali novità entrate in vigore dall'1/03/2022.

Sospensione degli ammortamenti

Come noto (si vedano le Informative Unistudio n. 73/2021 e n. 4/2022) è stata introdotta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali con riguardo al trascorso esercizio 2020.

La "Legge di bilancio 2022" aveva previsto che la misura fosse estesa anche all'esercizio successivo, ossia ai bilanci 2021, per i soli soggetti che, nell'esercizio in corso al 15/08/2020, non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il "Decreto Milleproroghe" modifica la norma e consente la **sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza la suddetta limitazione.**

La sospensione dell'ammortamento è quindi possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC a prescindere dal comportamento adottato nell'esercizio 2020.

Si ricorda come a fronte della sospensione è previsto l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile un ammontare di utili corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata, oltre a specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sterilizzazione delle perdite

Si ricorda come il "Decreto Liquidità" (si vedano le Informative Unistudio n. 37/2020 e n. 5/2021) aveva previsto, fino al 31/12/2020, la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di legge che impongono la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società in caso di:

1. riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
2. riduzione del capitale al di sotto del limite legale.

Il "Decreto Milleproroghe" in commento ha prorogato la sospensione di cui sopra al 31/12/2021.

Di conseguenza:

- a) per quanto al precedente punto 1. il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo ossia al 2026. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2027), se la perdita non è ancora diminuita sotto il terzo, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- b) nelle ipotesi previste dal precedente punto 2. l'assemblea convocata dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a un importo non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del bilancio del quinto esercizio successivo (2026). L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (nel 2027) deve procedere alle deliberazioni sopra indicate. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

In entrambi i casi le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa del bilancio con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Svolgimento semplificato assemblee

Viene disposto che alle assemblee ordinarie e straordinarie continuino ad applicarsi le disposizioni introdotte dal "Decreto Cura Italia", dettagliatamente esaminate nelle Informative Unistudio n. 21/2020 e n. 61/2020 alle quali si rinvia.

Le norme in esame si applicano alle assemblee tenute fino al 31/07/2022.

Tali disposizioni prevedono che:

- con l'avviso di convocazione dell'assemblea le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, possano disporre, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che il voto sia espresso per forma elettronica o per corrispondenza;

- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - la loro partecipazione;
 - l'esercizio di voto,senza che il presidente, il segretario, ovvero il Notaio, si trovino nel medesimo luogo;
- le Srl possono prevedere che l'espressione del diritto di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Sospensione agevolazione termini prima casa

Sono sospesi dal 23/02/2020 al **31/03/2022** (in precedenza il termine era il 31/12/2021) tutti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa (si veda per i relativi dettagli l'Informativa Unistudio n. 16/2021).

In particolare, la sospensione riguarda:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Fondo centrale di garanzia PMI

Come noto (si veda Informativa Unistudio n. 6/2022 e 22/2021), la "Legge di bilancio 2022" aveva:

- prorogato l'operatività del Fondo centrale di garanzia PMI fino al 30/06/2022;
- disposto che dall'1/07/2022 al 31/12/2022 erano parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo, l'importo massimo garantito dal Fondo ad ogni impresa era pari a 5 milioni di euro e la garanzia era concessa mediante applicazione di uno specifico modello di valutazione.

Il "Decreto Milleproroghe", confermando l'importo massimo garantito per ogni singola impresa, modifica nuovamente la relativa disciplina stabilendo che a decorrere dal 01/07/2022 fino al 31/12/2022 la garanzia operi:

- a) per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti: nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2. Per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;
- b) per esigenze connesse al sostegno agli investimenti: nella misura massima dell'80% dell'operazione indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

Si ricorda come siano ammessi alla Garanzia del Fondo, con una copertura pari all'80% **a decorrere dall'1/01/2022** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari (c.d. miniprestiti) in favore:

1. delle piccole e medie imprese;
2. delle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni;
3. delle associazioni professionali;
4. delle società tra professionisti;
5. delle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO¹;

¹ La sezione K comprende:

- le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni e i fondi pensione;
- le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative;
- le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie quali l'attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.

6. degli enti non commerciali, enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti,
7. la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come attestato mediante autocertificazione.

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e con una durata fino a 120 mesi;
- importo non superiore alternativamente al doppio della spesa salariale annua del 2019 o il 25% del fatturato 2019 come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione;
- tetto massimo del finanziamento pari a 30.000,00 Euro.

Il "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che per i finanziamenti in esame il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, possa essere differito di un periodo non superiore a sei mesi.

Cordiali saluti.